ALLEGATO XVI – Istruzioni per l'informativa sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio, sulle esposizioni al rischio di credito, sul rischio di diluizione e sulla qualità creditizia

1. L'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE comprende una serie di modelli applicabili a tutti gli enti soggetti all'articolo 442 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)[[1]](#footnote-1). Comprende inoltre alcuni modelli supplementari richiesti ai grandi enti che hanno un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 %. Ai fini di tale coefficiente e dei modelli inclusi nell'allegato XV, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore dei coefficienti, sia dalle righe relative a prestiti e anticipazioni incluse nei modelli. Le informazioni su disponibilità presso banche centrali e su altri depositi a vista sono indicate separatamente in alcuni di essi.
2. I modelli supplementari sono necessari per trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili che permettano ai loro utilizzatori di valutare i profili di rischio degli enti. Per questo motivo, leggendo queste istruzioni, gli enti tengono conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento di esecuzione.

**Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 («CRR»)[[2]](#footnote-2) in merito agli obiettivi e alle politiche di gestione del rischio di credito seguendo le istruzioni contenute nel presente allegato per compilare la tabella EU CRA di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Nella breve dichiarazione sul rischio prevista all'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR, i componenti del profilo di rischio di credito dell'ente derivanti dal modello aziendale. |
| b) | Nella presentazione delle strategie e dei processi di gestione del rischio di credito e delle politiche per coprire e attenuare tale rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1), lettere a) e d), del CRR, i criteri e il metodo utilizzati per definire la politica di gestione del rischio di credito e per stabilire i limiti di tale rischio. |
| c) | Nell'illustrare la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR, la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione e di controllo del rischio di credito. |
| d) | Nella presentazione dei poteri, dello status e di altri dispositivi rilevanti della funzione di gestione del rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR, i rapporti tra le funzioni di gestione del rischio di credito, di controllo del rischio, di controllo della conformità e di audit interno. |

**Tabella EU CRB: informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere a) e b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRB di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | L'ambito di applicazione e le definizioni di esposizioni "scadute" e "che hanno subito una riduzione di valore" utilizzate a fini contabili e le eventuali differenze tra le definizioni di esposizioni "scadute" e in stato di "default" utilizzate a fini contabili e regolamentari, a norma dell'articolo 178 del CRR. |
| b) | L'entità delle esposizioni scadute (da più di 90 giorni) che non sono considerate esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e le relative ragioni. |
| c) | La descrizione dei metodi utilizzati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche. |
| d) | La definizione di esposizione ristrutturata utilizzata dall'ente ai fini dell'attuazione dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del CRR, conformemente all'articolo 178 del CRR se diversa dalla definizione di esposizioni oggetto di misure di concessione di cui all'articolo 47 ter del CRR. |

**Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR1 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 005 | **Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista**  Gli enti pubblicano queste informazioni conformemente alle informazioni segnalate negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[[3]](#footnote-3). |
| 010 | **Prestiti e anticipazioni**  I prestiti e le anticipazioni sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questo elemento comprende i "prestiti" conformemente al regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ("regolamento BSI della BCE")[[4]](#footnote-4), e le anticipazioni che non possono essere classificate come "prestiti" ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, ma esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista. |
| Da 020 a 060, 080, da 100 a 140, da 160 a 210 | **Disaggregazione in funzione della controparte**  Gli enti applicano la disaggregazione per controparte di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. |
| 070 | **PMI**  Secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 090 | **Titoli di debito**  I titoli di debito sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti conformemente al regolamento BSI della BCE, come definiti all'allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 150 | **Esposizioni fuori bilancio**  Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR. |
| 220 | **Totale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni in bonis**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| b, c, e, f, h, i, k e l | **Di cui fase 1/fase 2/fase 3**  Per gli enti che applicano gli IFRS, categorie di riduzione di valore, come definite nell'IFRS 9, paragrafo 5.5. La "fase 1" si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5.5. La "fase 2" si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5.3. La "fase 3" si riferisce alla riduzione di valore su attività deteriorate come definito nell'appendice A dell'IFRS 9.  Le colonne "Di cui alla fase 1", "Di cui alla fase 2" e "Di cui alla fase 3" non sono compilate dagli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali in base alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio[[5]](#footnote-5) relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. |
| d | **Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni deteriorate**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR. |
| g | **Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti**  Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| j | **Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti**  Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.  Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| m | **Cancellazioni parziali accumulate**  Include l'importo parziale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti all'allegato V, parte 2, punto 74, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, da indicarsi in quanto l'ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi di cassa contrattuali. Questi importi devono essere indicati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente per intervenuta prescrizione, remissione o altre cause, o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, sono da indicarsi mentre sono oggetto di esecuzione forzata.  Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa (nel caso di cancellazione parziale), anche nei casi in cui la modifica di un'attività induca l'ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi di cassa su una parte o sulla totalità di tale attività. |
| n | **Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis**  Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. |
| o | **Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate**  Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.  Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. |

**Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR1‑A di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Prestiti e anticipazioni**  I prestiti e le anticipazioni sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questo elemento comprende i "prestiti" conformemente al regolamento BSI della BCE, e le anticipazioni che non possono essere classificate come "prestiti" ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, ma esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista. |
| 020 | **Titoli di debito**  I titoli di debito sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti conformemente al regolamento BSI della BCE, come definiti all'allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 030 | **Totale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| Da a a e | **Valore netto dell'esposizione**  I valori netti sono indicati per scadenze contrattuali residue.  Valore netto dell'esposizione: per gli elementi in bilancio, il valore netto è il valore contabile lordo dell'esposizione al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore. Per gli elementi fuori bilancio, il valore netto è il valore contabile lordo dell'esposizione al netto degli accantonamenti.  Esposizione: conformemente all'articolo 5 del CRR, l'esposizione si riferisce a un'attività o un elemento fuori bilancio che dà origine a un'esposizione al rischio di credito conformemente al CRR.  Valori contabili lordi: valori contabili al lordo degli eventuali accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore, ma al netto delle cancellazioni. Gli enti non prendono in considerazione alcuna tecnica di CRM nell'applicazione della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Gli elementi fuori bilancio sono indicati al valore nominale al lordo di eventuali CCF applicabili conformemente agli articoli 111 e 166 del CRR, o di tecniche di CRM, e al lordo di qualsiasi accantonamento, in particolare a) le garanzie prestate (l'importo massimo che l'ente dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa) e b) gli impegni all'erogazione di prestiti e altri impegni (l'importo totale che l'ente si è impegnato a prestare).  In questa informativa:  - se la controparte ha la facoltà di scegliere quando l'importo verrà rimborsato, detto importo viene inserito nella colonna "su richiesta". La colonna include i saldi esigibili a richiesta (chiamata), con breve preavviso, i conti correnti e altri saldi simili (tra cui i prestiti che sono depositi overnight per il debitore, indipendentemente dalla loro forma giuridica). Comprende inoltre gli "scoperti" che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti;  - se l'esposizione non ha una scadenza stabilita per ragioni diverse dalla possibilità della controparte di scegliere la data di rimborso, l'importo di detta esposizione è indicato nella colonna "senza scadenza stabilita";  - se l'importo viene rimborsato a rate, l'esposizione è inserita nella categoria di scadenza corrispondente all'ultima rata. |
| f | **Totale** |

**Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR2 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE. L'ente spiega nella descrizione che accompagna questi modelli qualsiasi differenza significativa tra i valori deteriorati indicati in ciascuna riga e i valori come se fosse applicata la definizione di "in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati**  Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla fine dell'ultimo esercizio finanziario. |
| 020 | **Afflussi verso portafogli deteriorati**  Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni entrati in stato di deterioramento nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario). |
| 030 | **Deflussi da portafogli deteriorati**  Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni usciti dallo stato di deterioramento. |
| 040 | **Deflusso dovuto alle cancellazioni**  Cancellazioni totali o parziali di prestiti e anticipazioni totali registrate durante il periodo di riferimento.  Una cancellazione (totale o parziale) costituisce un caso di eliminazione contabile. Pertanto il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni è ridotto dell'importo delle cancellazioni. Inoltre anche la remissione del debito nel contesto delle misure di concessione, ossia le cancellazioni per le quali il debito in essere del debitore è annullato (l'ente rinuncia al diritto di recuperarlo), deve essere inclusa in questa categoria. |
| 050 | **Deflusso dovuto ad altre situazioni**  In questa riga sono incluse tutte le altre diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni diverse dalla cancellazione. Tali adeguamenti potrebbero includere, ad esempio, il deflusso dovuto a: i) rimborso parziale o totale del prestito; ii) liquidazioni di garanzie reali; iii) acquisizione del possesso di garanzie reali, iv) vendita di strumenti; v) trasferimenti di rischi; vi) variazione di tassi di cambio; vii) altre azioni di chiusura; viii) riclassificazioni tra classi di attività, ecc. Inoltre gli adeguamenti includono il deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita.  Se l'importo per questa categoria è significativo, gli enti sono invitati a fornire maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello. |
| 060 | **Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati**  Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla data di riferimento dell'informativa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo**  Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |

**Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati**

1. I grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) e f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR2a di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE. L'ente spiega nella descrizione che accompagna questi modelli qualsiasi differenza significativa tra i valori deteriorati indicati in ciascuna riga e i valori come se fosse applicata la definizione di "in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR, in particolare per le righe 010, 030, 100 e 130.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati**  Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla fine dell'ultimo esercizio finanziario. |
| 020 | **Afflussi verso portafogli deteriorati**  Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni entrati in stato di deterioramento nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario). |
| 030 | **Deflussi da portafogli deteriorati**  Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni usciti dallo stato di deterioramento. |
| 040 | **Deflusso verso portafoglio in bonis**  Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni usciti dallo stato di deterioramento e divenuti in bonis nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario). |
| 050 | **Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito**  La riduzione dell'importo del valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dovuta a pagamenti in contanti, in particolare pagamenti regolari di capitale ed eventuali rimborsi ad hoc nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario). |
| 060 | **Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali**  In questa riga è indicato l'effetto sul valore contabile lordo di uno strumento della liquidazione di qualsiasi tipo di garanzia reale. In questa riga sono da includersi anche i deflussi dovuti ad altre procedure giuridiche o di liquidazione e alla vendita volontaria di beni. A fini di chiarezza si precisa che il valore contabile lordo dello strumento è indicato comprendendo le eventuali cancellazioni parziali che lo accompagnano e che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali. |
| 060 Colonna b | **Relativi recuperi netti accumulati**  I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi a seguito di liquidazioni di garanzie reali (al netto dei rispettivi costi di liquidazione) sono da indicarsi in questa riga. |
| 070 | **Deflusso dovuto alla presa di possesso di garanzie reali**  In questa riga è indicato l'effetto sul valore contabile lordo di uno strumento derivante da procedure di esecuzione forzata di qualsiasi tipo di garanzia reale. Per presa di possesso si intende l'acquisizione di garanzie reali diverse dal contante di cui l'ente o una filiazione del gruppo ha acquisito la proprietà e che non ha ancora venduto a terzi. Rientrano in questa categoria anche i debt asset swap (scambio di debito contro attivi), le cessioni volontarie e i debt equity swap (scambio di debito contro capitale proprio). A fini di chiarezza si precisa che il valore contabile lordo dello strumento è indicato includendo eventuali cancellazioni parziali che lo accompagnano. Si osservi inoltre che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali. |
| 070 Colonna b | **Relativi recuperi netti accumulati**  In questa riga è indicata l'iscrizione iniziale nel bilancio dell'ente del valore equo della garanzia reale al momento della presa di possesso. I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto della presa di possesso di una garanzia reale al netto dei costi non sono inclusi in questa riga, ma sono indicati alla voce "Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito". |
| 080 | **Deflusso dovuto alla vendita di strumenti**  Totale delle variazioni del saldo derivanti da prestiti e anticipazioni venduti ad altri enti, escluse le operazioni infragruppo.  A fini di chiarezza, gli enti rilevano che deve essere indicato il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni venduti (comprese eventuali cancellazioni parziali che lo accompagnano) e non la valutazione o il prezzo nel corso dell'operazione. Gli enti rilevano inoltre che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali. |
| 080 Colonna b | **Relativi recuperi netti accumulati**  I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto della vendita di prestiti e anticipazioni, al netto dei costi di vendita, sono inclusi in questa riga. |
| 090 | **Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio**  La riduzione lorda dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dovuta a cartolarizzazione o ad altri trasferimenti del rischio ammissibili all'eliminazione contabile dal bilancio.  Gli enti rilevano che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali. |
| 090 Colonna b | **Relativi recuperi netti accumulati**  I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto dei deflussi dovuti a trasferimenti di rischio significativi sono da indicarsi in questa riga. |
| 100 | **Deflusso dovuto alle cancellazioni**  Cancellazioni totali o parziali di prestiti e anticipazioni totali registrate durante il periodo di riferimento.  Una cancellazione (totale o parziale) costituisce un caso di eliminazione contabile. Pertanto il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni è ridotto dell'importo delle cancellazioni. A fini di chiarezza si precisa che questa riga rispecchia le variazioni del valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni e che eventuali cancellazioni parziali che sono state indicate nelle righe precedenti (ad esempio, vendita di prestiti e anticipazioni, liquidazione di garanzie reali, presa di possesso di garanzie reali o trasferimento significativo del rischio) non sono incluse in questa riga. Inoltre anche la remissione del debito nel contesto delle misure di concessione, ossia le cancellazioni per le quali il debito in essere del debitore è annullato (l'ente rinuncia al diritto di recuperarlo), deve essere inclusa in questa categoria. |
| 110 | **Deflusso dovuto ad altre situazioni**  In questa riga sono incluse tutte le altre diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni non rientranti nei casi di cui sopra. Tali adeguamenti potrebbero includere, ad esempio, variazioni di tassi di cambio, altre azioni di chiusura, riclassificazioni tra classi di attività ecc. Se l'importo di questa categoria è significativo, gli enti sono invitati a fornire maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello. |
| 120 | **Deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita**  Diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni deteriorati dovute alla loro riclassificazione come strumenti posseduti per la vendita |
| 130 | **Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati**  Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla data di riferimento dell'informativa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo**  Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| b | **Relativi recuperi netti accumulati**  Per le righe di questo modello si rimanda alle definizioni. |

**Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ1 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 005 | **Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista**  Gli enti pubblicano queste informazioni conformemente alle informazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 010 | **Prestiti e anticipazioni**  Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| Da 020 a 070 | **Disaggregazione in funzione della controparte**  Gli enti applicano la disaggregazione per controparte di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. |
| 080 | **Titoli di debito**  Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| 090 | **Impegni all'erogazione di finanziamenti dati**  Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati, è indicato l'importo nominale di cui all'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 100 | **Totale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione – di cui in bonis oggetto di misure di concessione**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni oggetto di misure di concessione ai sensi dell'articolo 47 ter del CRR.  Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata.  Le esposizioni oggetto di misure di concessione possono essere identificate come deteriorate o in bonis, in funzione del fatto che soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'articolo 47 bis del CRR. |
| b | **Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione – di cui deteriorate oggetto di misure di concessione**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata.  Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono: a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione; b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione; c) esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR. |
| c | **Di cui in stato di default**  Esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state classificate anche come in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR. |
| d | **Di cui hanno subito una riduzione di valore**  Esposizioni oggetto di misure di concessione che hanno anche subito una riduzione di valore in conformità della disciplina contabile applicabile di cui all'allegato V, parte 2, punto 215, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| e | **Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione**  Esposizioni oggetto di misure di concessione ai sensi dell'articolo 47 ter del CRR.  Gli enti includono gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punti 11, da 69 a 71,106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Le esposizioni oggetto di misure di concessione possono essere identificate come deteriorate o in bonis, in funzione del fatto che soddisfino o no le condizioni richieste di cui agli articoli 47 bis e 47 ter del CRR. |
| f | **Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione**  Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono: a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione; b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione; c) esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR. |
| g | **Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione**  Sono indicate per tutte le esposizioni oggetto di misure di concessione, indipendentemente dal loro stato in bonis o deteriorato. Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. |
| h | **Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione**  Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.  Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono: a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione; b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione; c) esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR. |

**Modello EU CQ2: qualità della concessione**

1. I grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ2 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte**  Valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni a cui in passato sono state accordate misure di concessione e per più di due volte.  Anche i prestiti e le anticipazioni a cui sono state accordate misure di concessione e che sono usciti da tale categoria (ossia prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione ritornati in bonis) sono inclusi qui se è stata accordata una nuova misura di concessione. |
| 020 | **Prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati"**  Valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione inclusi nella categoria dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione sottoposti al periodo di rimedio di un anno che non si sono conformati alle misure di concessione dopo tale periodo e che pertanto non sono riusciti ad acquisire lo status "in bonis oggetto di misure di concessione" ma hanno mantenuto lo status "deteriorati oggetto di misure di concessione" all'interno dello status "periodo di rimedio". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni oggetto di misure di concessione ai sensi dell'articolo 47 ter del CRR.  Le esposizioni oggetto di misure di concessione possono essere identificate come deteriorate o in bonis, in funzione del fatto che soddisfino o meno le condizioni richieste di cui agli articoli 47 bis o 47 ter del CRR. |

**Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate in base ai giorni di arretrato**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera d), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ3 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 005 | **Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista**  Gli enti pubblicano queste informazioni conformemente alle informazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 010 | **Prestiti e anticipazioni**  Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| Da 020 a 060, 080, da 100 a 140, da 160 a 210 | **Disaggregazione in funzione della controparte**  Gli enti applicano la disaggregazione per controparte di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. |
| 070 | **PMI**  Secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 090 | **Titoli di debito**  Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| 150 | **Esposizioni fuori bilancio**  Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| 210 | **Totale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni in bonis**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| b | **Di cui non scadute o scadute da ≤ 30 giorni**  Sottocategoria delle esposizioni in bonis non scadute o scadute da 1 a 30 giorni. |
| c | **Di cui scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni**  Sottocategoria delle esposizioni in bonis scadute da 31 a 90 giorni.  Inoltre sono incluse in questa sottocategoria le esposizioni scadute da oltre 90 giorni e non rilevanti. |
| d | **Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni deteriorate**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR. |
| e | **Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni**  Sottocategoria delle esposizioni non scadute o scadute da non più di 90 giorni, ma che sono comunque identificate come deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR. |
| f | **Di cui scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni**  Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 90 giorni, ma da meno di 180 giorni. |
| g | **Di cui scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno**  Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 180 giorni, ma da meno di 1 anno. |
| h | **Di cui scadute da > 1 anno ≤ 2 anni**  Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 1 anno, ma da meno di 2 anni. |
| i | **Di cui scadute da > 2 anni ≤ 5 anni**  Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 2 anni, ma da meno di 5 anni. |
| j | **Di cui scadute da > 5 anni ≤ 7 anni**  Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 5 anni, ma da meno di 7 anni. |
| k | **Di cui scadute da > 7 anni**  Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 7 anni. |
| l | **Di cui in stato di default**  Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR. |

**Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica**

1. Laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizione siano pari o superiori al 10 % del totale delle esposizioni originarie (nazionali e non nazionali), i grandi enti e altri enti quotati pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ4 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Esposizioni in bilancio**  Totale delle esposizioni in bilancio. |
| Da 020 a 070 e da 090 a 140 | **Paese**  Un paese in cui le esposizioni dell'ente sono rilevanti conformemente all'articolo 432 del CRR.  Quando la rilevanza dei paesi è determinata utilizzando una soglia di rilevanza, tale soglia è indicata come anche l'elenco dei paesi non rilevanti di cui alla riga "Altri paesi".  Gli enti assegnano le esposizioni a un paese significativo in funzione della residenza della controparte immediata. Le esposizioni verso organizzazioni sovranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'ente, ma ad "Altri paesi". |
| 080 | **Esposizioni fuori bilancio**  Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| 150 | **Totale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo / importo nominale**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata. |
| b | **Valore contabile lordo/importo nominale – di cui deteriorate**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.  Questa colonna è pubblicata solo dai grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione. |
| c | **Di cui in stato di default**  Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR. |
| d | **Valore contabile lordo/importo nominale – di cui soggette a riduzione di valore**  Il valore contabile lordo o l'importo nominale relativo alle esposizioni soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore della disciplina contabile applicabile.  Questa colonna è pubblicata solo dai grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione. |
| e | **Riduzione di valore accumulata**  Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punti 11, da 69 a 71,106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| f | **Accantonamenti per gli impegni fuori bilancio e le garanzie finanziarie date**  Questa riga include gli accantonamenti per gli impegni fuori bilancio e le garanzie finanziarie date. |
| g | **Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate**  Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |

**Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico**

1. I grandi enti e gli altri enti quotati pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ5 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| Da 010 a 190 | **Disaggregazione della controparte per settore economico**  L'attribuzione del settore della controparte include solo i settori relativi alla società non finanziaria controparte.  L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione.  Le righe sono utilizzate per indicare i settori economici o i tipi di controparte rilevanti verso cui gli enti hanno esposizioni. La rilevanza è valutata conformemente all'articolo 432 del CRR e i settori economici o i tipi di controparte non rilevanti sono aggregati nella riga "Altri servizi". |
| 200 | **Totale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile lordo**  Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata. |
| b | **Valore contabile lordo – di cui deteriorate**  Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.  Questa colonna è pubblicata solo dai grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione. |
| c | **Di cui in stato di default**  Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR. |
| d | **Valore contabile lordo – di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore**  Il valore contabile lordo relativo ai prestiti e alle anticipazioni soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore della disciplina contabile applicabile.  Questa colonna è pubblicata solo dai grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione. |
| e | **Riduzione di valore accumulata**  Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| f | **Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate**  Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.  Gli enti includono gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punti 11, da 69 a 71,106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |

**Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni**

1. I grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ6 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Valore contabile lordo**  Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 020 | **Di cui garantiti**  In questa riga è indicato il valore contabile lordo dei prestiti garantiti e parzialmente garantiti, ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Nei prestiti e anticipazioni non garantiti sono incluse le esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie finanziarie; la parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita è inclusa in questa riga, conformemente all'allegato V, parte 2, punto 323, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Pertanto i prestiti e le anticipazioni garantiti devono essere calcolati come differenza tra il valore contabile lordo di tutti i prestiti e di tutte le anticipazioni e il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni non garantiti, e comprendono sia la parte garantita che la parte non garantita del prestito.  In caso di eccesso di garanzia, è indicato il valore contabile lordo del prestito. |
| 030 | **Di cui garantiti da beni immobili**  Nei prestiti garantiti da beni immobili sono inclusi i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da beni immobili residenziali o commerciali a titolo di garanzia reale, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente "loan-to-value" - LTV) e dalla forma giuridica della garanzia reale, ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
| 040 | **Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 60 % e inferiore o pari all'80 %**  Il rapporto "loan-to-value" (LTV) è calcolato utilizzando il metodo di calcolo specificato per il rapporto prestito/valore corrente (LTV-C) nella raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14)[[6]](#footnote-6). Gli enti indicano il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno un rapporto LTV superiore al 60 % e pari o inferiore all'80 %. |
| 050 | **Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 80 % e inferiore o pari all'100 %**  Gli enti indicano il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno un rapporto LTV superiore all'80 % e pari o inferiore al 100 %. |
| 060 | **Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 100 %**  Valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni con un rapporto LTV superiore al 100 %. |
| 070 | **Riduzione di valore accumulata per attività garantite**  Per gli strumenti di debito garantiti, la riduzione di valore accumulata è calcolata come importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell'uso e degli storni, che è stato rilevato, laddove opportuno per ciascuna fase di riduzione di valore (allegato V, parte 2, punto 70, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione).  In questa riga è inclusa la riduzione di valore accumulata relativa alla parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita. |
| 090 | **Garanzie reali – di cui valore limitato al valore dell'esposizione**  Gli importi delle garanzie reali ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi delle garanzie reali in questa riga non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. |
| 100 | **Di cui beni immobili**  La parte della garanzia reale costituita da immobili residenziali o commerciali (allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione).  La somma degli importi delle garanzie reali in questa riga non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. |
| 110 | **Garanzie reali – di cui valore oltre il limite**  In questa riga è indicata la differenza tra il valore effettivo della garanzia reale e il valore limitato della garanzia reale (valore contabile della relativa esposizione) (gli enti non applicano per il calcolo del valore effettivo della garanzia reale l'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione). |
| 120 | **Di cui beni immobili**  La differenza tra il valore effettivo e il valore limitato della parte di garanzia reale costituita da immobili residenziali o commerciali (allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione). |
| 130 | **Garanzie finanziarie ricevute**  Secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punto 114, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 140 | **Cancellazioni parziali accumulate**  Include l'importo parziale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti all'allegato V, parte 2, punto 74, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, da indicarsi in quanto l'ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi di cassa contrattuali. Questi importi devono essere indicati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente per intervenuta prescrizione, remissione o altre cause, o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, sono da indicarsi mentre sono oggetto di esecuzione forzata.  Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa (nel caso di cancellazione parziale), anche nei casi in cui la modifica di un'attività induca l'ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi di cassa su una parte o sulla totalità di tale attività. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Prestiti e anticipazioni**  Si veda la definizione nel modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| b | **Prestiti e anticipazioni – di cui in bonis**  Si veda la definizione nel modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| c | **Di cui: scaduti da > 30 giorni ≤ 90 giorni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni in bonis scaduti da 31 a 90 giorni. |
| d | **Prestiti e anticipazioni – di cui esposizioni deteriorate**  Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.  Si veda la definizione nel modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti. |
| e | **Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni che non sono scaduti o sono scaduti da meno di 90 giorni, ma che sono comunque identificati come deteriorati, a causa della probabilità di rimborso non integrale ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR. |
| f | **Scaduti da > 90 giorni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da più di 90 giorni. |
| g | **Di cui scaduti da > 90 giorni ≤ 180 giorni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 91 a 180 giorni. |
| h | **Di cui scaduti da > 180 giorni ≤ 1 anno**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 181 giorni a 1 anno. |
| i | **Di cui scaduti da > 1 anno ≤ 2 anni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 1 a 2 anni. |
| j | **Di cui scaduti da > 2 anni ≤ 5 anni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 2 a 5 anni. |
| k | **Di cui scaduti da > 5 anni ≤ 7 anni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 5 a 7 anni. |
| l | **Di cui scaduti da > 7 anni**  Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da più di 7 anni. |

**Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ7 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Immobili, impianti e macchinari**  Gli enti indicano lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che sono classificate come immobili, impianti e macchinari. |
| 020 | **Diverse da immobili, impianti e macchinari**  Lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che non sono classificate come immobili, impianti e macchinari è automaticamente indicato in questa riga. Lo stock totale è calcolato tenendo conto dello stock iniziale (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario) e degli afflussi e deflussi verificatisi durante il periodo di informativa (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).  Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso (diverse da immobili, impianti e macchinari) sono inserite nelle righe per tipo di garanzia reale. |
| 030 | **Beni immobili residenziali**  Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di immobili residenziali (case, appartamenti ecc.) o di immobili che potrebbero essere utilizzati in futuro in quanto tali (ad esempio, immobili residenziali non finiti ecc.). |
| 040 | **Beni immobili non residenziali**  Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni immobili commerciali o industriali che possono essere utilizzati a fini commerciali e/o di investimento, o di qualsiasi bene immobile che non sia un bene immobile residenziale, come sopra descritto.  Sono inclusi in questa categoria anche i terreni (sia edificabili che agricoli). |
| 050 | **Beni mobili (auto, imbarcazioni ecc.)**  In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni diversi dai beni immobili. |
| 060 | **Strumenti di capitale e di debito**  In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di strumenti di capitale o di debito. |
| 070 | **Altre garanzie reali**  Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che non rientrano nelle categorie delle altre righe.  Se l'importo di questa riga è relativamente significativo, gli enti forniscono maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello. |
| 080 | **Totale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Valore al momento della rilevazione iniziale**  Gli enti indicano in questa colonna il valore contabile lordo delle garanzie reali, ottenute acquisendone il possesso, al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell'ente. |
| b | **Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Variazioni negative accumulate**  Riduzione di valore accumulata o variazioni negative accumulate del valore di rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, come descritto sopra.  Gli enti includono anche le variazioni negative accumulate dovute all'ammortamento nel caso di immobili, impianti e macchinari e di investimenti immobiliari, se del caso. |

**Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità**

1. I grandi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ8 di cui all'allegato XV delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | **Immobili, impianti e macchinari**  Gli enti indicano lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che sono classificate come immobili, impianti e macchinari. |
| 020 | **Diverse da immobili, impianti e macchinari**  Lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che non sono classificate come immobili, impianti e macchinari è automaticamente indicato in questa riga. Lo stock totale è calcolato tenendo conto dello stock iniziale (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario) e degli afflussi e deflussi verificatisi durante il periodo di informativa (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).  Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso (diverse da immobili, impianti e macchinari) sono inserite nelle righe per tipo di garanzia reale. |
| 030 | **Beni immobili residenziali**  Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di immobili residenziali (case, appartamenti ecc.) o di immobili che potrebbero essere utilizzati in futuro in quanto tali (ad esempio, immobili residenziali non finiti ecc.). |
| 040 | **Beni immobili non residenziali**  Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni immobili commerciali o industriali che possono essere utilizzati a fini commerciali e/o di investimento, o di qualsiasi bene immobile che non sia un bene immobile residenziale, come sopra descritto.  Sono inclusi in questa categoria anche i terreni (sia edificabili che agricoli). |
| 050 | **Beni mobili (auto, imbarcazioni ecc.)**  In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni diversi dai beni immobili. |
| 060 | **Strumenti di capitale e di debito**  In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di strumenti di capitale o di debito. |
| 070 | **Altre garanzie reali**  Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che non rientrano nelle categorie delle altre righe.  Se l'importo di questa riga è relativamente significativo, gli enti forniscono maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello. |
| 080 | **Totale** |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Riduzione del debito residuo - Valore contabile lordo**  Importo lordo del debito, cancellato in cambio della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso, al momento esatto dello scambio, per mezzo di procedimenti giudiziari o accordi bilaterali.  L'importo lordo è calcolato come riduzione lorda del saldo dello strumento, non considerando eventuali accantonamenti. A fini di chiarezza si precisa che in questa colonna non figurano le riduzioni di saldo dovute ad altri motivi (ad esempio l'incasso di disponibilità liquide). |
| b | **Riduzione del debito residuo - Variazioni negative accumulate**  Riduzione di valore accumulata o variazioni negative accumulate del valore di rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, come descritto sopra.  Si veda la definizione nel modello CQ7 "Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione".  Gli enti includono le variazioni negative accumulate dovute all'ammortamento nel caso di immobili, impianti e macchinari e di investimenti immobiliari, se del caso. |
| c | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Valore al momento della rilevazione iniziale**  In questa colonna è indicato il valore contabile lordo delle garanzie reali, ottenute acquisendone il possesso, al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell'ente. |
| d | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Variazioni negative accumulate**  Riduzione di valore accumulata o variazioni negative accumulate del valore di rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, come descritto sopra.  Gli enti includono le variazioni negative accumulate dovute all'ammortamento nel caso di immobili, impianti e macchinari e di investimenti immobiliari, se del caso. |
| e | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da ≤ 2 anni – di cui valore al momento della rilevazione iniziale**  Valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da 2 anni o meno alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| f | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da ≤ 2 anni – di cui variazioni negative accumulate**  Variazioni negative accumulate per garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da 2 anni o meno alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| g | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da > 2 anni a ≤ 5 anni– di cui valore al momento della rilevazione iniziale**  Valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 2 anni e da meno di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| h | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da >2 anni a ≤ 5 anni – di cui variazioni negative accumulate**  Variazioni negative accumulate per garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 2 anni e da meno di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| i | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da > 5 anni – di cui valore al momento della rilevazione iniziale**  Valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| j | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da > 5 anni – di cui variazioni negative accumulate**  Variazioni negative accumulate per garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| k | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - di cui attività non correnti possedute per la vendita – di cui valore al momento della rilevazione iniziale**  È indicato il valore iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, classificate come attività non correnti possedute per la vendita. Se tale classificazione non è pertinente ai sensi della disciplina contabile applicabile all'ente, tale informazione non è fornita. |
| l | **Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - di cui attività non correnti possedute per la vendita – di cui variazioni negative accumulate**  Sono indicate le variazioni negative accumulate delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, classificate come attività non correnti possedute per la vendita. Se tale classificazione non è pertinente ai sensi della disciplina contabile applicabile all'ente, tale informazione non è fornita. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibidem. [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1). [↑](#footnote-ref-6)